



## NATA PER TE

### Storia di Alba raccontata fra noi <sup>1</sup>.

Un lettura giuridica di una speciale storia d'amore. Una narrazione ordinaria di una legge che dissimula una evidente anacronistica disparità.

Nel 2018 esce per la casa editrice Einaudi, nella collana Stile Libero Extra, la storia, scritta a quattro mani, che ha commosso l'Italia creando una breccia nel muro delle ovvietà. Una storia che ancora oggi continua ad interessare chi ha occhi e orecchie per intendere aldilà della cortina di pregiudizi che separa "normalità" e diversità.

\*\*\*

*«Single, cattolico, gay, oggi è papà di una bambina con sindrome di Down. Che ha adottato dopo l'abbandono da parte della madre. E poi ha scritto un libro per raccontare la sua versione dei fatti. E sfidare i pregiudizi. "Non giudico le coppie che l'hanno rifiutata, ma la ragione che sta dietro quei no: la paura della disabilità"».*

***Perché, secondo te, tante coppie hanno rifiutato Alba? Cosa le ha spaventate?***

*“Perché la disabilità spaventa. Molte famiglie non sono pronte ad avere un figlio disabile perché la società non accoglie le persone disabili. Il problema del figlio disabile è solo dei genitori mentre dovrebbe essere una responsabilità sociale. Tutte queste coppie erano spaventate perché consapevoli che lo Stato le avrebbe lasciate da sole nel percorso difficile di crescita di un figlio disabile. Inoltre, c'è anche una forte ignoranza in merito alla sindrome di down: non si tratta di una vera e propria malattia, infatti i bambini che*

---

<sup>1</sup> V. al link <https://www.einaudi.it/catalogo-libri/problemi-contemporanei/nata-per-te-luca-mercadante-9788806239688/>

*presentano questa sindrome riescono ad avere un buon inserimento sociale se stimolati dalle famiglie e se seguiti in tutte le loro attività di logopedia e psicomotricità”.*

***Cosa pensi della scelta fatta dalla madre di Alba?***

*“La madre, dal mio punto di vista, è stata molto coraggiosa perché avrebbe potuto fare tanto altro ma ha scelto di partorire in ospedale, di lasciare Alba in un ambiente protetto e di consentirle di avere una famiglia. Quando Alba sarà grande le dirò che la mamma l’ha amata così tanto da lasciarla in ospedale perché sapeva che sarebbe arrivato il suo papà a prenderla”<sup>2</sup>.*

\*\*\*

“Quando Alba viene affidata a Luca Trapanese dal Tribunale dei Minori di Napoli ha solo un mese di vita (...) E’ la mattina del 29 luglio del 2017 ...” (Nata per te, pag. 3).

Luca Mercadante, scrittore e padre di Andrea, bimbo celiaco di quattro anni, iperpreoccupato e apprensivo, racconta la storia di Luca Trapanese, single, omosessuale, fondatore di comunità e centri per disabili, desideroso di diventare padre, padre di un bambino diverso.

Il racconto è narrato a due voci anche se è affidato alla scrittura di Mercadante. Perché la storia di Alba è l’occasione per i due uomini, così diversi, di raccontare e raccontarsi, guardarsi dentro per provare ad andare oltre.

“Con la bambina in braccio Luca fa quello che fanno tutti i padri la prima volta che si ritrovano il neonato tra le mani: la dondola nonostante non ce ne sia alcun bisogno (...) Ma Luca non ha al suo fianco nessuna moglie disposta a sacrificarsi nel ruolo di Mamma-Italia, né un compagno con cui condividere le gioie dell’ernia al disco (...) Alba è trisomica e lui ha visto decine di genitori di bambini portatori della sindrome di Down rimandare la necessaria educazione all’indipendenza in maniera irreversibile (...); quel quarantenne che si dimostra tanto efficiente nel manipolare la bambina, svestirla, lavarla e poi rivestirla è proprio il Trapanese delle case-famiglia per bambini e ragazzi disabili” (pag. 4 e 5).

Luca riesce ad ottenere inizialmente l’affido di Alba sebbene single. Ma in realtà, Luca desiderava essere padre, desiderava essere chiamato papà. Voleva un’adozione a tutti gli effetti.

Luca aveva un compagno, Edoardo, magistrato, che ad un certo punto l’ha lasciato perché forse non aveva la sua stessa forza, il suo stesso slancio nell’andare fino in fondo alle cose. O perché, come Luca stesso riconosce, gli aveva invaso la vita con troppi ideali, con troppi progetti. Eppure stavano bene insieme ed insieme volevano un figlio. Ma Luca non demorde e persiste nel perseguire il suo sogno sebbene da solo.

“Francesca me li ha sempre raccontati come La Coppia, non solo la più stabile del suo giro, ma l’unica che sembrava legata da un vincolo di indissolubilità simile ai matrimoni contratti nelle generazioni ante divorzio. Tutti si aspettavano un matrimonio all’estero e

---

<sup>2</sup> V. al link [https://www.gdnapoli.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3632:intervista-a-luca-trapanese-il-papa-single-che-ha-adottato-una-bambina-down-rifiutata-da-trenta-famiglie-tradizionali&catid=15&Itemid=108](https://www.gdnapoli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3632:intervista-a-luca-trapanese-il-papa-single-che-ha-adottato-una-bambina-down-rifiutata-da-trenta-famiglie-tradizionali&catid=15&Itemid=108)

che la notizia fosse quella. Invece Edoardo ci mostrò le strade che avevano scelto di percorrere per avere un figlio. Avevo notato una certa disarmonia sotterranea fra i due. Nell'ascoltarli mi convinsi che Edoardo avesse superato qualsiasi perplessità relativa alla maternità surrogata. Luca non lo diceva esplicitamente, ma mi sembrò già allora mettere in dubbio l'eticità della via canadese. Non definì mai la maternità surrogata in termini politicamente corretti, ma tutt'al più «utero in affitto». Oppure ironizzava sul costo dell'intera procedura e su chi dei due ci avrebbe messo i soldi e chi il seme (...) Non essendo riconosciuta in Italia la stepchild adoption, in caso di morte del padre biologico l'altro, pur avendo cresciuto per anni il figlio, non ne diventa affidatario automatico, anzi i parenti del morto potrebbero opporsi alla convivenza e provare ad escluderlo completamente dalla vita del minore" (pag. 22,23).

Quando Luca ed Edoardo decidono di avere un figlio, in Italia c'è poco spazio per loro. In Italia diversamente che in altri Paesi <sup>3</sup>.

La legge Cirinnà (76/2016) vieta alle coppie omosessuali l'adozione legittimante (art. 6, l. 184/1983) in quanto consentita a coppie eterosessuali unite in matrimonio, ma preclude loro altresì l'adozione del figlio del coniuge, cd. stepchild adoption, in quanto anch'essa presuppone il vincolo matrimoniale, cui non è equiparabile il legame creato da un'unione civile <sup>4</sup>.

Allo stesso tempo, non è ammessa nel nostro ordinamento la cd. maternità surrogata (art. 12, co. 6, l. 40/2004, cd. utero in affitto), tecnica di PMA che consente ad una donna di portare in grembo un gamete proveniente da un committente destinato solitamente a diventare padre / madre "sociale" o addirittura da un terzo estraneo alla stessa coppia destinata a tenere ed allevare il bambino (la maternità surrogata è vietata sia a coppie eterosessuali che omosessuali). Unica eccezione la maternità surrogata omologa, in cui la madre cd. portante si impegna a condurre la gestazione di embrione formato dai gameti dei genitori genetici, in caso di impossibilità totale di entrambi a procreare.

E' a questa la tecnica (la maternità surrogata eterologa) a cui si riferiva Edoardo, il compagno di Luca, quando alludeva alla via canadese. Ma in realtà, anche questa strada appare particolarmente difficile da praticare, considerato l'atteggiamento negativo delle istituzioni italiane, tese a non ammettere il riconoscimento presso i registri dello stato civile del figlio frutto della maternità surrogata avvenuta all'estero (sia per coppie etero che omosessuali) <sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Sulle unioni omosessuali nel mondo e sull'adozione da parte di coppie gay v. al link <https://ecointernazionale.com/2020/01/24/diritti-lgbt-il-resoconto-dalleuropa-e-dal-mondo/>.

Sul riconoscimento di una sentenza straniera di adozione piena ad una coppia omosessuale si veda **Cassazione, ordinanza interlocutoria 29071/2019**: la Corte rimette la questione alle sezioni unite, vista la necessità di un'analisi di compatibilità con il principio di ordine pubblico alla luce dell'art. 24 della Convenzione dell'Aja del 1993, sulla tutela dei minori. Sul punto v. <https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/28/adozione-straniera-di-minore-a-coppia-omosessuale-va-riconosciuta>.

<sup>4</sup> Art. 1, co. 2, l. 76/2016: "Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

<sup>5</sup> Nel caso in cui la coppia tentasse di ottenere la trascrizione di un atto di nascita di un bambino nato mediante maternità surrogata vietata, si configurerebbero gli estremi dei reati di alterazione di stato ex art. 567, co.2 cp o di false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali ex art. 495, co. 2., n.1., cp.

Si riporta di seguito, senza pretesa di esaustività, una breve casistica giurisprudenziale in punto di maternità surrogata e/o adozione da parte di coppie omosessuali, da cui si evince chiaramente l'atteggiamento della giurisprudenza decisamente in controtendenza rispetto alla normativa vigente.

**Cassazione civ. sez. I, 11 novembre 2014 n. 24001**, relativa ad un caso di maternità surrogata (surrogazione eterologa in cui il bambino non aveva alcun legame genetico e biologico con la coppia committente) utilizzata da una coppia eterosessuale, dichiara contrario all'ordine pubblico l'atto di nascita estero di un minore nato in Ucraina, Paese dove la maternità surrogata è consentita. La Corte dichiara nullo il contratto di surrogazione

Dopo la rottura dell'unione con Edoardo, Luca non si arrende e continua a coltivare il suo desiderio di paternità.

“Esiste davvero il desiderio di paternità? Non ci ho mai creduto. E una vocina subito dopo aggiunge: Perché, a quello di maternità, sì? No, Se con desiderio s'intende impulso

---

e nullo il certificato di nascita con conseguente dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità del minore.

**Corte europea dei diritti dell'Uomo Sentenza, Sez. V, 26/06/2014, n. 65941/11 - Corte europea dei diritti dell'Uomo Sentenza, Sez. V, 26/06/2014, n. 65192/11**

La pensa diversamente la Corte europea dei diritti dell'uomo che ha invece ritenuto possibile il riconoscimento dello status di figlio legittimo a bambini nati da maternità surrogata all'estero (caso di due coppie in cui esisteva un legame biologico con il padre richiedente): il diniego da parte dei giudici francesi costituisce, nel caso di specie, superamento di quel margine di discrezionalità che è stato lasciato agli Stati in merito alle decisioni sulla maternità surrogata, dovendosi temperare l'equilibrio tra gli interessi dello Stato e quelli degli individui direttamente coinvolti, tenendo conto che quando si tratta di minori, i loro interessi devono prevalere.

V. al link: <https://www.altalex.com/documents/news/2014/07/15/maternita-surrogata-cedu-riconosce-lo-status-di-figlio-legittimo>.

Con sentenza del **Tribunale dei Minori di Roma 3017/2014**, per la prima volta viene affrontato il caso di una adozione di un minore all'interno di una coppia omosessuale. Si riconosce la stepchild adoption ammessa dalla legge 184/1983 solo in caso di vincolo matrimoniale. Il caso riguarda una coppia lesbica che ha fatto ricorso alla maternità surrogata in Spagna: la madre sociale chiede l'adozione della figlia biologica della sua compagna, madre naturale della piccola. Il Tribunale decide in maniera favorevole sfruttando l'art. 44, lett. d), che consente anche ai single l'adozione qualora sia impossibile l'affidamento. Interessante la motivazione: “ebbene, nella nostra normativa di settore non v'è divieto alcuno, a giudizio di questo Collegio, per una persona singola, quale che sia il suo orientamento sessuale, ad adottare. Esclusivamente per l'adozione legittimante (nazionale ed internazionale) viene richiesto che ad adottare siano due persone unite da un rapporto di coniugio riconosciuto dall'ordinamento italiano; ma nel nostro sistema il legislatore ha introdotto una seconda forma di adozione – l'adozione in casi particolari – in base alla quale, nell'interesse superiore del minore, la domanda di adozione può essere proposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 lett. d) e dell'art. 7 della medesima l. 184/83. Nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante o del genitore dell'adottando, qualora tra di essi vi sia un rapporto di convivenza”.

Moltissime sono le pronunce delle corti che si sono mosse sulla stessa linea del Tribunale di Roma, riconoscendo quindi in via giurisprudenziale ciò che in via legislativa non è ammesso. Ricordiamo esemplificativamente **Tribunale dei Minori di Roma 23 dicembre 2015 -21 marzo 2016**: ammette la stepchild adoption nel caso di una coppia di uomini ricorsa alla maternità surrogata in Canada. L'adozione è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 44, lett. d), l. 184/83, pur in mancanza di uno stato di abbandono essendo sufficiente, ai sensi della normativa citata, l'impossibilità di fatto o di diritto dello stato di adottabilità e non costituendo un impedimento la circostanza che il ricorrente non è coniugato con il padre naturale del minore.

Ancora e nello stesso senso: **Tribunale dei Minori di Roma sent. n. 291 del 22.10.2015** (adozione di un minore in favore di una coppia di donne omosessuali ai sensi dell'art. 44, lett. d) cit.); **Corte d'Appello Napoli, n. 145/2018** (adozione in favore in coppia lesbica ex art. 44, lett. d) cit.); **Tribunale dei Minori di Roma sent. 31 dicembre 2015** (coppia di due uomini, adozione del figlio del partner, maternità surrogata); **Corte d'Appello di Roma 23.12.2015** (una bambina e due madri); **Cass. 12962/2016 del 22.06.2016** (si alla domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre biologica con questa stabilmente convivente, ai sensi dell'art. 44, lett. d) cit.).

biologico, io non ci credo (...) Torno ai padri, a noi. Mi sento sicuro nell'affermare che, rispetto al tic tac dell'inesorabile trascorrere del tempo di cui molte amiche mi hanno parlato, il desiderio di paternità che ho invece riscontrato negli uomini si riduce a una sorta di non diniego, a una prestazione di consenso, un impegno programmatico o ancora più spesso, alla constatazione di essere arrivati all'età giusta, con la donna giusta, con il giusto tenore di vita. Finanziamento per l'auto, mutuo per la casa, un utero per la discendenza (...) Ripenso a Trapanese e alla domanda più vile che gli si possa rivolgere. Cosa te lo ha fatto fare davvero? Cosa ti ha spinto? (...) Persino la coppia gay sembra più legittimata del single nel desiderare un figlio, come se fosse concesso a due uomini di desiderare (non certo di avere) il sigillo che li definisca famiglia a tutti gli effetti. Ma il single maschio cosa vuol farci credere? Luca Trapanese, cosa vuole? Non fare un gesto caritatevole (...) E allora se non c'entra la carità, la legittimazione di coppia o l'appagamento sociale, cosa vuole venirmi a dire Luca Trapanese, che esiste il desiderio di paternità? L'altro interrogativo che non riesco a frenare forse è ancora più meschino del primo: cosa crede di ricavarne? Pur ammettendo l'esistenza dell'istinto di paternità, pensa davvero di soddisfarlo in questo modo? Se è così, be', non credo sarà possibile (...) Trapanese e Alba non sono legati da una discendenza biologica né potranno costruirne una, soddisfacente, di tipo intellettuale. Non potranno percorrere nessuna delle due strade, e allora mi domando: dove sono diretti?" (pag. 39 e ss).

Mentre Luca Mercadante si interroga sulla stranezza di un autentico desiderio di paternità, Luca Trapanese, single, tenta la strada dell'adozione speciale. Alla quale aveva sempre pensato come scelta, non come ripiego. Intanto, il Tribunale dei Minori di Napoli aveva da poco istituito il registro per gli affidi speciali, quello dei single.

"... Sarebbe falso da parte mia, soprattutto ripensandoci oggi, non ammettere che mi sentivo a disagio all'idea di pretendere un bambino sano. Proprio io (...) Se non ne hai mai avuto uno in casa, sei portato a credere che avere un figlio disabile sia una disgrazia. Ma io no ... io non posso fare finta di non conoscere i numeri (...) Ho sempre cercato di infondere coraggio nelle famiglie dei miei ragazzi (...) Loro dovevano farsi coraggio, essere allegri comunque, ringraziare il Signore, e io? Che facevo? Tornavo a casa dal mio figlio biondo canadese, bravo a disegnare come me e in matematica come Edoardo ...?" (Luca Trapanese, pag. 53).

Mentre Luca Mercadante si dilaniava tra conflitti interni, litigava con la sua compagna incinta volendo lui a tutti i costi l'amniocentesi ed essendo fermamente deciso a farla abortire qualora vi fosse stato il rischio di un bambino trisomico, Luca Trapanese sceglieva proprio di averne uno con un cromosoma in più, convinto com'è che la trisomia non è una malattia.

Inizia così l'iter per l'affido, ossia la procedura per l'affidamento familiare di un minore (artt. 1 - 5, l. 183/1984)<sup>6</sup>. Ma il sogno di ogni aspirante genitore è quello di ottenere un neonato.

"La situazione peggiora quando si viene messi di fronte all'ultimo modulo da compilare: quello dove si acconsente a prendere in affido un minore disabile sì/no; un minore affetto da gravi patologie sì/no; un minore Hiv positivo sì/no; un minore vittima di abusi e/o violenze sì/no; un minore di colore sì/no.

---

<sup>6</sup> Art. 2, comma 1: Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, **o ad una persona singola**, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

(...) Se la risposta della coppia istante è affermativa, se acconsente a prendere con sé un «difficile», visto che il numero di minori da collocare che rientra in una di quelle categorie è sempre alto, è da ritenersi probabile che molto presto sarà convocata dal tribunale, ma difficilmente per un neonato «sano» (pag. 75).

Il cd. affidamento temporaneo diventa per Luca la prima strada per ottenere un bambino, anche sano, quindi, in quanto, come previsto dalla legge, l'affido non è precluso alle persone non sposate.

Quanto invece all'adozione legittimante, essa riserva ai singoli solo una possibilità: l'adozione speciale ex art. 44, lett. a, c, d <sup>7</sup>.

Esclusa per le coppie omosessuali la stepchild adoption (lett. b, art. 44 cit.), a Luca, ormai single, restavano le altre tre opzioni: a) adozione di un minore orfano di padre e di madre cui fosse legato da un rapporto di parentela; **c) adozione di un minore che si trovi nelle condizioni di cui alla l. 104/92 (disabilità)**; d) adozione in caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

“Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando” (art. 46).

Luca ovviamente non esita a scegliere per l'ipotesi sub lettera c). Vuole essere chiamato papà a tutti i costi. E vuole un bambino diverso.

“La legge che regola le adozioni è orientata all'interesse del minore. Non solo nel senso più scontato del termine e cioè che bisogna fare tutto per collocarlo nella migliore situazione possibile (che la legge individua nella coppia tradizionale) ma in maniera molto più radicale: la ratio dell'istituto prende in considerazione esclusivamente il diritto del minore ad avere una famiglia e solo in maniera tangente quello degli adulti a prenderne uno in affido o adozione (...) La normativa consente, nei casi in cui risulti impossibile collocare il minore presso famiglie con tutti i requisiti previsti dalla norma stessa (in pratica la coppia legata da matrimonio o altro istituto equiparato), che si possa procedere all'affido presso istanti che non abbiano tali requisiti: i single, anche se non legati da vincolo di parentela col minore. Così facendo il legislatore ha pensato di creare un'alternativa per tutte quelle categorie di minori che, in un modo o nell'altro, vengono scartate dalle coppie tradizionali” (pag. 76-77).

Mentre Luca Mercadante crede che la legge sia fortemente discriminatoria, Luca Trapanese accetta l'ambiguità e la “vergogna” che essa nasconde: “perché senza quella discriminazione nessuno gli avrebbe consentito di prendere una bambina in affido e Alba (che intanto sarebbe stata rifiutata) ancora oggi, a dieci mesi dalla nascita, sarebbe in qualche istituto per orfani” (pag. 79-80).

---

<sup>7</sup> Art. 44: 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ; **c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre**; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi. 3. **Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.** Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

L'ipocrisia non è nella legge, ma nella testa della gente: non si era mai verificato che una neonata down fosse data in adozione ad un single, e questo “non perché i tribunali si siano rifiutati, ma perché nessuno ha mai fatto istanza” (Luca Trapanese, pag. 77).

“La vera differenza tra Andrea (il figlio di Mercadante) e Alba non sarà il diverso quoziente intellettivo, ma che la maggioranza delle strade sono fatte per la bicicletta di tuo figlio. Alba non è vittima della sua disabilità, ma della nostra apartheid. Qualcuno pensa, in maniera colpevolmente semplicistica, di trattare la disabilità come una malattia e quindi di risolverla cercando una cura. **Ma la trisomia è un modo di essere, non una malattia** (...) questo è quello che penso. E non è frutto del mio essere genitore di una bambina trisomica, ma di più di dieci anni di lavoro in questo settore. E se avessi un desiderio da esprimere non eliminerei la disabilità, ma ne donerei una a ogni famiglia” (Luca Trapanese, pag. 120).

Luca riceve Alba in affidò. “E’ la mattina del 29 luglio 2017 (...) Quando Alba viene affidata a Luca Trapanese dal Tribunale dei Minori di Napoli ha solo un mese di vita”. Quando la patria potestà sarà definitivamente caduta, Alba potrà essere adottata.

“La bambina è piccola, ha bisogno di una madre. Vogliono continuare a cercare, anche se le famiglie che hanno rifiutato sono oltre trenta (...) La bambina rimarrà in ospedale per tutta l'estate e magari fino a metà settembre (...) L'affidò è sempre temporaneo, sempre revocabile senza alcun obbligo di motivazione. «Se a settembre avrete trovato una madre, non sarò io a impedire che Alba ne abbia una. Ma sono qui perché voglio una famiglia e per correttezza devo anticiparvi che in autunno farò domanda di affidò preadottivo e poi di adozione» (pag. 133).

“Il 14 giugno 2018 il Tribunale dei Minori di Napoli accoglie la domanda di Luca di adottare Alba e dispone che ne assuma il cognome. I giudici scrivono di aver preso questa decisione nell'interesse della bambina e che la stessa riconosce in Luca la sua figura di riferimento” (pag. 156).

Oggi Alba ha tre anni, vive con il papà e con tutta la “tribù” di parenti, amici, compagni di viaggio; vive la disabilità dentro e fuori le comunità create dal papà. La storia di Alba ha già avuto un seguito: “Vi stupiremo con difetti speciali. Storia di Alba, Akui e Huang”, edito da Giunti (22.01.2020), albo illustrato scritto da Luca Trapanese e Patrizia Rinaldi per raccontare l'urgenza di inclusione e il desiderio di riconoscimento del proprio valore da parte di bambini con gravi e gravissime disabilità <sup>8</sup>.

Bergamo, 25 agosto 2020

Annunziata Candida Fusco

(avvocato del foro di Bergamo)

---

<sup>8</sup> V. al link: <https://www.giunti.it/catalogo/vi-stupiremo-con-difetti-speciali-storie-di-alba-akin-e-huang-9788809890152>.